MISURE URGENTI A SOSTEGNO DELLE VITTIME DI RICHIESTE ESTORSIVE

# Art. 7

## PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 23 FEBBRAIO 1999, N. 44

(2) (3)

Versione in vigore dal 18 dicembre 1999, tuttora in vigore · versione 5

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Misure urgenti a sostegno delle vittime di richieste estorsive |
| Estremi | Decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 1993 |

### NOTE DI AGGIORNAMENTO

(2) La L. 23 febbraio 1999, n. 44 ha disposto (con l'art. 25, comma 1, lettera b)) che le disposizioni del presente decreto sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 della stessa L. 44/1999 e comunque non oltre il 14/09/1999.

(3) - La L. 23 febbraio 1999, n. 44, come modificata dal D.L. 13 settembre 1999, n. 317, convertito con modificazioni dalla L. 12 novembre 1999, n. 414, ha disposto (con l'art. 25, comma 1, lettera b)) che le disposizioni del presente decreto sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 della stessa L. 44/1999 e comunque non oltre il 02/03/2000. - Il regolamento di cui all'art. 25, comma 1, lettera b) della L. 23 febbraio 1999, n. 44 e' stato emanato con D.P.R. 16 agosto 1999, n. 455, pubblicato in G.U. 03/12/1999, n. 284.

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-a-sostegno-delle-vittime-di-richieste-estorsive/art-7-provvedimento-abrogato-dalla-l-23-febbraio-1999-n-44

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it